

Adunanza del 5 gennaio 1918

Prevede il Presidente - Sono presenti il Vice Presidente, Magaldi; i componenti, Consigliere Delegato Beneduce e Consigliere Verdado; ed il Consigliere Foschini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

1.) Comunicazioni del Consigliere Delegato

a) Causa Petraroli

Il Consigliere Delegato riferisce intorno alla causa, iniziata contro l'Istituto dal sig. Angelo Petraroli, per ottenere il pagamento di £ 5000 a titolo di risarcimento per arbitraria risoluzione del suo contratto d'impiego.

La rescissione del contratto d'impiego del Petraroli e il suo conseguente licenziamento vennero deliberati dal Consiglio di Amministrazione nella sua adunanza del 17 novembre 1917, dopo una ampia ed esauriente valutazione di tutte le ragioni che l'increscioso provvedimento renderanno necessarie. Sulla



forma ausi della deliberazione e delle comunicazioni relative venne preventivamente consultata la G. Avvocatura Generale.

Crede il Consigliere Delegato che, data la gravità delle cause che motivarono la decisione, la lunga istruttoria, le contestazioni della Commissione del Personale, il provvedimento in esame deve ritenersi circondato da garanzie più che sufficienti a renderlo irrisolvibile in sede giudiziaria.

La citazione venne già trasmessa all'Avvocatura perché si costituisca in causa. Il Petrosoli è assistito dall'Avv. Giovanni Anici.

Si riserva il Consigliere Delegato di tenere informato il Comitato dello svolgimento di questa vertenza giudiziaria.

b) Transazione con l'Agente Generale di Napoli.

Il Consigliere Delegato riferisce che l'Ufficio di Contabilità ha provveduto a trasmettere all'Agente Generale di Napoli, Caracciolo Comm. Eduardo, l'estratto

conto relativo alla gestione del quadriennio 1913-1916, colle seguenti risultanze:

Addebiti per storni di provvigione
in applicazione dell'art. 9 della let.
tera di nomina..... L. 5.134,36

Addebiti per interessi di mora appli-
cati d'ufficio..... L. 1.593,30

Saldo debitore di addebiti e accrediti
diversi..... L. 747,98

Totale a debito dell'Agente al 31 di-
cembre 1916..... L. 7.475,64

Sella quale somma l'Agente Gene-
rate ha già, successivamente al 31
dicembre 1916, rimborsato..... L. 1.059,64

Arg

Residuo debito dell'Agente sulla
gestione 1913-16..... L. 6.416,00

Su richiesta del Comm. Caranuel-
lo si è ritenuto, in armonia ai criteri
equitativi altre volte adottati, e per
incoraggiare la produzione dell'Agen-
zia di Napoli, di accordargli il ben-
ficio di quella parte di addebiti per
provvigioni stornate rappresentate
se le quote non recuperabili cor-
risposse ai produttori. L. 3.630,12



Riparto £ 3.630,12

nonché il bonifico del 50% sul totale degli interessi di mora adddebitati d'inf. pecio £ 796,65

e quindi restando peraltro un deb. £ dell'agente a saldo gestione 1913-16 £ 1.989,23 £ 6.416,00

Il Comm. Caianniello ha versato la suddetta somma di £ 1.989,23 a completo saldo della sua gestione pel quadriennio 1913-1916 e in considerazione della opportunità di incoraggiare la produzione il Consigliere Delegato ha accettato la soluzione proposta, in via di transazione.

Il Comitato, udite le comunicazioni del Consigliere Delegato, debbono di presentare al Consiglio, con parere favorevole, la ratifica della transazione conclusa col Comm. Caianniello.

2.) Sottoscrizione al quinto prestito nazionale.

Udite le comunicazioni del Consigliere Delegato circa l'ammontare delle disponibilità

Dello Istituto che, a termini del Decreto Luogobenediciale possono essere impiegate per la sottoscrizione del quinto prestito nazionale,

Il Comitato, dopo opportuna discussione, delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione che l'Istituto concorra alla sottoscrizione per la somma complessiva di lire venti milioni.

3.) Liquidazione anticipata di contratti a termine, con investimento del netto ricavo in titoli del prestito nazionale.

Art

Udite le comunicazioni del Consigliere Delegato;

Ricordati, provvedimenti adottati in occasione della emissione del quarto prestito nazionale per la liquidazione anticipata di contratti a termine, con investimento del netto ricavo in titoli del prestito;

Dopo opportuna discussione,

Il Comitato delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione:

a) che sia concessa anche questa vol.

ta la liquidazione anticipata dei contratti di assicurazione a termine, portanti capitali pagabili tanto in caso di morte quanto in caso di vita, scadenti negli anni 1918 e 1919, a condizione che il capitale netto sia reinvestito, a mezzo dello Istituto, in titoli del prestito;

b) che sia offerta agli assicurati con contratti provenienti dalla trasformazione della ex Cassa Mutua Pensioni di Corino, scaduti al 31 dicembre 1917, o scadenti nell'esercizio corrente, il reinvestimento dei rispettivi valori in titoli del Prestito.

4.) Nuove forme di assicurazione connesse con la sottoscrizione del prestito nazionale.

Udita la dettagliata relazione del Consigliere Delegato su alcune forme speciali di assicurazione, studiate e preordinate al doppio intento di accrescere ed agevolare le sottoscrizioni al quinto prestito nazionale e di rendere più efficace la propaganda e più sicuro il successo

- 2 -

del prestito stesso accreditandone i titoli;

Dopo opportuna discussione,

Il Comitato delibera di proporre
al Consiglio di Amministrazione l'appro-
vazione delle seguenti tre forme di assi-
curazione:

1.) Polizza di assicurazione tempora-
nea decrescente a favore di acquirenti di titoli
del prestito con impegno di pagamento ca-
scale del prezzo di emissione, da emettersi
dallo Istituto, senza visita medica; a favore
dei sottoscrittori di età non inferiore a cin-
que anni e non superiore a cinquantacin-
que, per un ammontare di titoli fino a
Lire 5000 di valore nominale; e contro pa-
gamento del premio unico di $\text{L. } 1.00$ per
ogni titolo del valore nominale di $\text{L. } 100$ se
il sottoscrittore sia impegnato a corrispon-
dere in rate mensili il prezzo di emissio-
ne, e di $\text{L. } 0.50$ se a rate giuste l'artico-
lo 6 del Decreto Luogotenenziale 30 Dicem-
bre 1917 N. 2048.

I sottoscrittori con impegno di paga-
re il prezzo di emissione dei titoli a rate men-
sili avranno facoltà di pagare anche il

premio di assicurazione a rate mensili di
L. 10 per ogni titolo del valore nominale
di L. 100.

2.) Polizza di assicurazione mista con
differimento di 15 anni da emettersi dallo
Istituto, durante la sottoscrizione del Pre-
stito, per un capitale assicurato non su-
periore a L. 20.000 da liquidarsi in titoli del
prestito stesso, contro pagamento, in ragio-
ne del prezzo di emissione dei titoli, dei pre-
mi commisurati in base alla tariffa rela-
tiva alla forma mista con differimento pari
a quindici anni, approvata col Decreto Reale
del 22 dicembre 1912.

Per questa speciale forma di assicu-
razione saranno adottate le seguenti condi-
zioni particolari di polizza, in aggiunta e
in deroga a quelle approvate col citato De-
creto Reale;

Art. 1° = Ferme tutte le Condizioni Gene-
rali di Polizza in quanto le seguenti condi-
zioni particolari non vi portino deroga, il
presente contratto è stipulato con la espres-
sa condizione, accettata dal contraente assi-
curato, che tutti i valori dipendenti dallo

svolgimento del contratto sono da liquidarsi in titoli del V. Prestito Nazionale (Decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917).

In caso di premorienza dell'assicurato agli aventi diritto o all'assicurato stesso se in vita a scadenza saranno consegnati N. titoli da L. nominali ciascuno.

All'assicurato se in vita alla scadenza sarà inoltre corrisposta in contanti la differenza fra il valore nominale dei titoli ed il loro prezzo di emissione in ragione di L. 13.50 per ogni 100 lire di capitale assicurato.

Dirj

I valori di riduzione e di riscatto stabiliti dalle Condizioni Generali di Polizza sono determinati in base al valore nominale del titolo: essi sono sempre corrisposti in titoli. In caso di riduzione del capitale assicurato per mancato pagamento dei premi alla scadenza del contratto sarà corrisposto soltanto il capitale assicurato liquidabile in titoli del V. Prestito Nazionale.

Art. 2° ~ Sul premio di cui alla presente

polizza l'Istituto compenderà l'interesse anticipato in ragione del tasso di rendimento effettivo dei titoli del 5° prestito Nazionale.

L'Istituto si impegna inoltre di trasferire all'assicurato con la presente polizza tutte quelle migliori condizioni che fossero fatte ai sottoscrittori del 5° Prestito Nazionale nella eventualità di future emissioni di prestiti, a norma dell'art. 21 del Decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917.

3.) Accettazione da parte dello Istituto, in base ai tassi di rendimento consentiti nella tariffa approvata col Decreto Luogotenenziale 24 luglio 1917 di titoli del quinto Prestito Nazionale al loro valore nominale, per la costituzione di rendite vitalizie su teste di età non inferiore a 60 anni, e per una misura annua di rendita non superiore a £ 1.500.

5.) Liquidazione della polizza Sandri Tancredi.

Udita la relazione del Consigliere Delegato;

Ritenuto che il 7 aprile 1917 moriva in un ospedale da campo, in seguito a polmonite centrale destra il soldato Landri Landredo, assicurato per £ 3.000 con polizza di forma unita della Compagnia "Reale";

Avuto presente l'articolo 12 delle condizioni generali della polizza della "Reale" che regola la garanzia del rischio di morte per causa di guerra, con la costituzione in un gruppo speciale di osservazione dei contratti di assicurazione a favore di assicurati dei quali sia stata notificata la mobilitazione o l'arruolamento;

dy

Considerato che nessuna comunicazione per parte del Landri o per di lui conto fu fatta a sensi del citato articolo, sicché la sua polizza di assicurazione non fa parte del gruppo di osservazione, e quindi dovrebbe essere liquidata in base al solo valore di riduzione, calcolato in £ 1500;

Che, tuttavia, il Landri è morto in un ospedale da campo, e quindi in zona di operazioni, ma in seguito a polmonite; ed è a riferirsi difficile, se non



impossibile, alla stregua delle notizie che si posseggono o potrebbero aversi con un'indagine non facile, stabilire con certezza se la guerra, come insieme di fattori e disastriate condizioni, abbia agito come sola e principale causa della morte, o sia stata invece una delle cause che l'hanno prodotta;

Che non mancano dunque validi argomenti, dato che l'art. 12 restringe gli effetti della mancata denuncia ai decessi per causa di guerra, ad ingenerare il dubbio che non sarebbe equo, nel caso che ci occupa, forzare la stretta applicazione della accennata condizione di polizia;

Considerato altresì la esiguità della somma assicurata, e la non molta differenza fra la somma assicurata e quella che in ogni modo dovrebbe essere pagata;

Il Comitato è di parere che con venga procedere alla liquidazione della intera somma assicurata, a favore della vedova Landri.

6.) Riscatto di polizze della signora Guglielmona.

Udita la relazione del Consigliere Delegato sulla domanda della signora Giuseppina Guglielmona, caduta in gravi ristrettezze economiche in seguito alla morte del marito, per ottenere il riscatto di tre polizze della compagnia "Il Mondo" la forma delle quali chessa a di Lei favore per £ 8000 e per le altre due intestate ai propri figli, e contratte dal defunto marito, per £ 1500 ciascuna, tutte nella forma di capitale differito con controassicurazione;

Dirj

Considerato che le condizioni generali di tali contratti non prevedono il riscatto; ma che però l'assicurazione di capitale differito è stata integrata con la controassicurazione, che conferisce alle polizze un valore liquido commisurato al rispettivo capitale od alla anti-surata;

Avuto riguardo che trattasi del caso pietoso di una vedova senza mezzi di sussistenza ed obbligata a provvedere

col proprio lavoro a se' ed a quattro figliuoli;

Il Comitato è di piacere che possa essere accolta la domanda di riscatto della vedova Guglielmone per tutte le sue polizze.

7.) Sinistro Foti.

Udita la relazione del Consigliere Delegato;

Ritenuto che il 4 dicembre 1916 morì il signor sug. Parmondo Foti, assicurato con polizza della "Genice" di Vienna, di forma vita intera a premi vitalizi, emessa il 2 novembre 1910 con effetto dal 1° novembre, per il capitale di £ 10.000 pagabili, dopo la morte dell'assicurato, alla moglie di lui;

Che la polizza fu riscattata d'ufficio, per mancato pagamento del premio annuo scaduto il 1 novembre 1916;

Che, come risulta dal carteggio nel Foti fra l'assicurato e l'Agente Generale di Reggio Calabria, il signor Foti aveva scritto all'Agenzia il 27 novembre 1916, firmando cioè della scadenza del periodo di conforto accordato per il pagamento del premio do-

mandando il frazionamento del premio in rate semestrali; e la indicazione dello ammontare della prima semestralità, e pregando di richiamare dall'Ufficio postale locale la quietanza del premio annuo;

Che l'Esposito, il 29 novembre, invitava l'assicurato a rinverigli regolare domanda da inoltrare alla Direzione Generale, e chiedeva all'Ufficio postale la quietanza del premio annuo scaduto, che restituiva poscia alla Direzione il 5 Dicembre 1916, ossia dopo la morte dell'assicurato;

dmj

Considerato che, per queste circostanze, l'Ufficio competente si dimostra propenso all'annullamento della operazione di riscatto osservando che l'assicurato aveva in tempo utile chiesto il frazionamento del premio;

Considerato, però, che i benefici delle concessioni del periodo di comporto non possono estendersi, oltre che agli effetti del pagamento del premio scaduto, anche a quelli di inoltrare domande come quella accennata; e che, per rego-



fare adempimento del contratto, l'assicurato avrebbe dovuto spiegare maggior diligenza, provvedendo a far pervenire la sua domanda alla Direzione prima che il premio giungesse a scadenza; od almeno pagando il premio semestrale prima della scadenza del termine di tolleranza;

Il Comitato è di parere che debba essere mantenuta la operazione del riscatto di ufficio della polizza Loti.

8.) Compensi per la Commissione per la galleggibilità di piroscafi.

Su proposta del Consigliere Delegato,

Il Comitato autorizza, a carico del fondo speciale per le assicurazioni sui rischi di guerra in navigazione, per la assegnazione dei seguenti compensi per i lavori della Commissione per le condizioni di galleggibilità dei piroscafi di nuova costruzione:

- al sig. Colonnello Quorani £ 1500;
- al prof. Coquoli £ 1000;
- al sig. Angelo Andreini, £ 300;

- 17 -

al sig. Malacrida L. 300;
alla signorina Gapperdue L. 100.

9.) Compenso al tecnico dell'Istituto sig. Guerra.

Su proposta del Consigliere Delegato;

Il Comitato autorizza a favore del tecnico signor Andrea Guerra, come compenso per l'opera lodevole prestata nel corso del 1917 per la manutenzione e la sorveglianza degli stabili di proprietà dello Istituto e per i lavori di adattamento ora in corso nel fabbricato sede dello Istituto stesso, l'assegnazione di una gratificazione di lire cinquecento.

Dopo di ciò il Presidente sospende la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Il Consigliere Delegato

Il Consigliere Segretario, estensore

Consigliere Delegato

Consigliere Segretario